



LEGGE 16 dicembre 1994 n.112 (pubblicata il 21 dicembre 1994)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1987 N.138

"DISCIPLINA DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE"

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 dicembre 1994.

Art.1

L'articolo 13 della Legge 20 novembre 1987 n.138 è sostituito dal seguente articolo:

"Art.13

Ferme restando tutte le disposizioni vigenti in materia, è riconosciuto ad uno dei genitori il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale entro i primi tre anni di vita del figlio.

La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere formulata da parte del lavoratore interessato al datore di lavoro sessanta giorni prima dell'attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

La prestazione giornaliera lavorativa a tempo parziale deve essere svolta in maniera continuativa, salvo diverso accordo fra le parti.

Qualora le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in una medesima azienda per periodi concomitanti siano superiori al 10% dei lavoratori dipendenti in essa occupati e comunque superiori ad una unità, il datore di lavoro, per documentati motivi inerenti l'organizzazione del lavoro, può procrastinare l'inizio del lavoro a tempo parziale di sei mesi a far data della richiesta di attivazione."

Art.2

Al fine di compensare gli effetti sull'organizzazione del lavoro a seguito dell'applicazione del primo comma dell'articolo 13 della Legge 20 novembre 1987 n.138, così come modificato dalla presente legge, vengono stabiliti i seguenti benefici in favore dei datori di lavoro che attuano la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

- sgravio del 50% sui contributi dovuti per il lavoratore a tempo parziale;
- sgravio del 60% sui contributi dovuti per il lavoratore a tempo parziale assunto in sostituzione.

Per poter accedere ai suddetti benefici i datori di lavoro sono tenuti a presentare richiesta all'Ufficio del Lavoro che integrerà all'Istituto per la Sicurezza Sociale la percentuale esonerata.

Art.3

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante imputazione sul capitolo 7-8153 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione" del Bilancio dello Stato.

Art.4

All'interno dello stesso nucleo familiare i due coniugi non potranno contemporaneamente usufruire degli istituti che prevedono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo normale a tempo parziale in base alla presente legge e l'aspettativa post - partum.

I benefici in favore dei datori di lavoro previsti dall'articolo 2 della presente legge saranno applicati con decorrenza 1 gennaio 1995.

Art.5

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 19 dicembre 1994/1694 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Ghiotti - Luciano Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari